



Decreto Dirigenziale n. 123 del 09/08/2013

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 1 Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria

Oggetto dell'Atto:

CANCELLAZIONE - REGISTRO REGIONALE DEI LABORATORI DI ANALISI NON ANNESSI ALLE INDUSTRIE ALIMENTARI CHE EFFETTUANO PROVE ANALITICHE RELATIVE ALL'AUTOCONTROLLO - D.G.R.C. 29/10/2011 N. 535 - LABORATORIO "AGRO CHIMICA SUD SOCIETA' COOPERATIVA" CON SEDE IN CAPUA (CE).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. con decreto n. 246 del 10/09/2009 e s.m.i. il Dirigente del Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria ha provveduto ad iscrivere nel Registro Regionale dei Laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano l'autocontrollo, di cui alla D.G.R.C. n. 592/2006, il laboratorio "Agro Chimica Sud società cooperativa" diretto dal dott. Iannotta Luca Antonio con sede legale in Via Brezza e sede operativa in Via Fuori Porta Roma n. 21 del Comune di Capua – 81043 - (CE);
- b. le prove o gruppi di prove, per le quali il Legale Rappresentante ha presentato istanza di iscrizione nel Registro Regionale, non sono state accreditate dall'Ente "Accredia";

VISTI:

- a. il Decreto 22 dicembre 2009 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministri dell'Interno, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della Difesa, con il quale è stato designato "Accredia" quale organismo nazionale italiano di accreditamento;
- b. l'Accordo Rep. atti n. 78/CSR del 8 luglio 2010 sancito in Conferenza Stato-Regioni, concernente le "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione di conformità dei laboratori";
- c. la D.G.R.C. n. 535 del 29/10/2011 avente ad oggetto: "Istituzione del Registro Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari, recepimento Accordo Conferenza Stato-Regioni 8 luglio 2010 di Rep. n. 78/CSR e contestuale revoca della D.G.R. n. 592 del 12 maggio 2006";
- d. la nota prot. n. 32338 del 26/10/2010, con la quale il Ministero della Salute trasmette, agli Assessori alla Sanità di tutte le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, per opportuna informazione, la nota prot. 21056 del 25/08/2010 di "Accredia", dalla quale si evince che i Laboratori che non hanno le prove o gruppi di prove accreditate da "Accredia", o da altro Ente Europeo facente parte della rete EA, non possono essere inseriti nei Registri Regionali. Informa, altresì, che "solo gli Enti firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento e riconosciuti dai Governi di ogni singolo membro della Comunità europea, sono abilitati all'attività di accreditamento dei Laboratori in Europa, anche ai sensi del Capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09/07/2008";
- e. la nota prot. n. 31863-P del 20/09/2012, acquisita al protocollo del Settore Prevenzione Assistenza Sanitaria Igiene Sanitaria in data 01/10/2012 al n. 714631, con la quale il Ministero della Salute, a seguito di quesito da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. di Caserta relativo alla problematica in parola, ha ritrasmesso gli allegati alla citata nota prot. n. 32338/2010;
- f. la nota prot. n. 475553 del 01/06/2010 con la quale il Dirigente del Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria ha invitato il Legale Rappresentante del laboratorio "Agro Chimica Sud società cooperativa" a presentare richiesta di accreditamento prove o gruppi di prove al nuovo Organismo accreditatore, con l'avvertenza che, in mancanza, si sarebbe proceduto alla revoca del precedente decreto (n. 246 del 10/09/2009) di inserimento nel Registro Regionale dei Laboratori di analisi che effettuano prove relative all'autocontrollo;
- g. la nota prot. n. 792708 del 30/10/2012, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990, ha comunicato che non risulta pervenuta alcuna documentazione in sostituzione di quella esistente agli atti dello scrivente;

CONSIDERATO:

- a. che con successiva nota prot. n. 499656 del 29/06/2012 il Dirigente del Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria ha segnalato al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. di

- Caserta che sul territorio di loro competenza insistono ed hanno sede operativa Laboratori che hanno prove o gruppi di prove accreditate con enti non autorizzato a svolgere attività di accreditamento prove e vigilanza del mercato;
- b. che con nota prot. 464/B del 25/07/2012 i Direttori del S.I.A.N. e del I.A.O.A. del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. di Caserta, hanno comunicato al Legale Rappresentante del Laboratorio in parola di avviare la procedura di accreditamento delle prove o gruppi di prove con l'Ente Accreditato riconosciuto di cui al Decreto 22 dicembre 2009 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministri dell'Interno, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della Difesa;
 - c. che ad oggi non risulta agli atti del predetto Settore alcuna certificazione, inviata dal Legale Rappresentante del Laboratorio in parola, relativa all'accREDITamento dello stesso secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove da parte di un nuovo Organismo di accREDITamento riconosciuto ed operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO IEC 17011;

VISTE

- a. la nota del Ministero della Salute protocollo n. 26116/P del 18/06/2013 con la quale si ribadisce che l'Unico Organismo Nazionale autorizzato in Italia a svolgere attività di accREDITamento, in base al Reg. CE n. 765/2008 del 09/07/2008, e riconosciuto anche dallo stesso Ministero, con decreto del 22/12/2009, è "Accredia";
- b. la nota prot. 428/B/2013 e 434/b/2013 rispettivamente del 10/07/2013 e 11/07/2013 a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. di Caserta, acquisite in data 12/07/2013 ai protocolli nn. 509983 e 509991 di questo Settore, con le quale chiede la cancellazione della Ditta Agrochimica Sud s.r.l. dal Registro Regionale dei Laboratori che effettuano analisi in autocontrollo per le imprese alimentari;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla cancellazione del laboratorio "Agro Chimica Sud società cooperativa" diretto dal dott. Iannotta Luca Antonio con sede legale in Via Brezza e sede operativa in Via Fuori Porta Roma n. 21 del Comune di Capua – 81043 - (CE), così come disposto dalla D.G.R. 535/2011, dal Registro Regionale dei Laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano l'autocontrollo;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 del Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria.

D E C R E T A

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di cancellare, il laboratorio "Agro Chimica Sud società cooperativa" diretto dal dott. Iannotta Luca Antonio con sede legale in Via Brezza e sede operativa in Via Fuori Porta Roma n. 21 del Comune di Capua – 81043 - (CE), dal Registro Regionale dei Laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano l'autocontrollo, ai sensi della D.G.R. n.535 del 29/10/2011 di recepimento dell'Accordo Stato/Regioni 8/7/2010 di rep. n.78/CSR;
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Campania entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta notifica del presente atto ed al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni (art. 9 D.P.R. n. 1199/1971).
3. Di notificare copia del presente provvedimento al succitato Laboratorio nonché all'A.S.L. di Caserta per quanto di competenza.

4. Di inviare copia al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dott. Mario VASCO